

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Domenico Tagliatela Presidente
dott.ssa Gabriella Zanon Consigliere relatore
dott. Federico Bressan Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. xxxxx/2017 promossa da:

BANCA

APPELLANTE

contro

SOCIETA' CLIENTE

APPELLATA

Oggetto: Bancari — Appello avverso la sentenza n. 2433/2017 del Tribunale di Padova

CONCLUSIONI

per parte appellante:

Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, ritenere fondati i motivi esposti nel presente atto ed in riforma dell'impugnata sentenza,
Nel merito

1. Accertare e dichiarare l'erroneità, l'ingiustizia e l'illegittimità, sia nella ricostruzione in fatto che in diritto, nonché la contraddittorietà ed illogicità della motivazione, per tutti i motivi esposti nel presente atto, della Sentenza del Tribunale di Padova n. xxxx/2017, pubblicata il 19.10.2017, RG. xxxx/2014, G.I. Dott.ssa Lolli, laddove riteneva attendibili ed utilizzabili ai fine della decisione i risultati della CTU svolta dalla Dott.ssa (omissis) durante il giudizio di primo grado

E, per l'effetto,

ritenuti sussistenti i presupposti di ammissibilità e di procedibilità di cui agli artt. 342 e 348 bis C.p.c., riformare l'impugnata sentenza nella parte di cui sopra:

a) dichiarando il carattere inattendibile ed approssimativo delle risultanze della CTU contabile svolta durante il giudizio di primo grado in conseguenza dell'utilizzo del cd. "metodo indiretto"; rigettando ogni domanda attorea di condanna della Banca alla restituzione delle somme ivi quantificate, perché infondata in fatto e in diritto e, in ogni caso, perché prescritta anche in ragione del mancato assolvimento da parte dell'attrice dell'onere di produzione dell'intera sequenza degli estratti conto analitici; rigettando altresì la pronuncia di condanna al versamento di E 1.056,00 all'entrata del bilancio dello Stato poiché all'evidenza infondata ed illegittima

2. Accertare e dichiarare l'erroneità, l'ingiustizia e l'illegittimità, sia nella ricostruzione in fatto che in diritto, nonché la contraddittorietà ed illogicità della motivazione, per tutti i motivi esposti nel presente atto, della Sentenza del Tribunale di Padova n. xxxx/2017, pubblicata il 19.10.2017, RG. xxxxx/2014, G.I. Dott.ssa Lolli, laddove rigettava l'eccezione di prescrizione formulata dalla Banca con riferimento ad ogni pretesa restitutoria avversaria antecedente il 3.10.2002:

E, per l'effetto,

ritenuti sussistenti i presupposti di ammissibilità e di procedibilità di cui agli artt. 342 e 348 bis C.p.c., riformare l'impugnata sentenza nella parte di cui sopra:

a) dichiarando ritualmente e compiutamente spiegata l'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 167 Comma 2" C.p.c. ed art. 2935 C.c., con riferimento ad ogni preteso illegittimo addebito intervenuto anteriormente il 3.10.2002, anche alla stregua dei principi stabiliti dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 24418/2010 con la sentenza n. 24418/2010 e SS. UU. n. 15895/19;

b) rigettando ogni domanda attorea in quanto prescritta e, in ogni caso, perché infondata in fatto e in diritto;

c) dichiarando l'inattendibilità delle risultanze della CTU contabile svolta durante il giudizio di primo grado e, per l'effetto, disporre una nuova CTU contabile e/o integrazione della perizia del CTU dott.ssa (omissis), al fine di rideterminare i rapporti di dare/avere secondo i seguenti criteri:

-escludere dal ricalcolo il periodo antecedente al 3.10.2002;

-nell' ipotesi (comunque denegata) di analisi del rapporto sin dall'apertura dello stesso differenziare la diversa natura "solutoria" o "ripristinatoria" delle rimesse effettuate dal correntista in ossequio ai principi di cui alla nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 24418/2010 e SS.UU. n. 15895/19. Detto ricalcolo inoltre dovrà necessariamente tenere conto dei tassi di interesse e di ogni altra condizione e spesa applicata, ivi compresa la capitalizzazione trimestrale ovvero, in subordine, di quella annuale, per tutte le ragioni esposte negli ulteriori motivi di appello.

3. Accertare e dichiarare l'erroneità, l'ingiustizia e l'illegittimità, sia nella ricostruzione in fatto che in diritto, nonché la contraddittorietà ed illogicità della motivazione, per tutti i motivi esposti nel presente atto, della Sentenza del Tribunale di Padova n. xxxx/2017, pubblicata il 19.10.2017, RG. xxxxx/2014, G.11 Dott.ssa Lolli, laddove riteneva la sussistenza

dell'applicazione di tassi di interessi usurari:

E, per l'effetto,

ritenuti sussistenti i presupposti di ammissibilità e di procedibilità di cui agli artt. 342 e 348 bis C.p.c., riformare l'impugnata sentenza nella parte di cui sopra:

a)dichiarando legittimi i tassi di interesse applicati durante tutta la vigenza del rapporto in quanto non superiori al tasso soglia;

b)rigettando ogni domanda attorea di condanna della Banca alla restituzione delle somme ritenute dovute anche a tale titolo, perché infondata in fatto e in diritto e, in ogni caso, perché prescritta;

c)dichiarando l'inattendibilità delle risultanze della CTU contabile svolta durante il giudizio di primo grado e, per l'effetto, disponendo una nuova CTU contabile e/o integrazione della perizia del CTU Dott. al fine di disporre che il calcolo del tasso-soglia sia effettuato in base ai Decreti del Ministero del Tesoro e delle direttive della Banca d'Italia antecedenti al 12 agosto 2009 e in base all'art. 8 D.L. 13/05/2011 N 70 in vigore dal 14.05.2011 e che la verifica venga limitata ai periodi specificatamente ex adverso contestati in particolare, con riferimento alla formula da utilizzarsi per la verifica del preteso superamento del tasso soglia, tenendo conto dei

principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione in relazione all'esclusione della CMS dal calcolo del TEG (Sentenza n. 12965 del 22.06.2016 e n. 22270 del 3.11.2016), dalla Corte d'Appello di Venezia con l'ordinanza del 18.05.2017 e dalla sentenza n. xxxxx del 20 giugno 2018 delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, il tutto tenendo conto dei cd. numeri banca senza alcuna preventiva rettifica.

Escludersi dalla verifica peritale la c.d. usura sopravvenuta, siccome sancito dalle SS.UU. della Cass. Civ. n. 24675 del 19.10.2017.

Il tutto, tenuto conto degli effetti della prescrizione.

4.Accertare e dichiarare l'erroneità, l'ingiustizia e l'illegittimità, sia nella ricostruzione in fatto che in diritto, nonché la contraddittorietà ed illogicità della motivazione, per tutti i motivi esposti nel presente atto, della Sentenza del Tribunale di Padova n. xxxxx/2017, pubblicata il 19.10.2017, RG. xxxxx/2014, G.I. Dott.ssa Lolli, laddove riteneva non legittimo l'operato della Banca con riferimento all'anatocismo bancario.

E, per l'effetto, ritenuti sussistenti i presupposti di ammissibilità e di procedibilità di cui agli artt. 342 e 348 bis C.p.c., riformare l'impugnata sentenza nella parte di cui sopra:

a)dichiarando legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi poiché conforme - razione temporis - ad un uso normativo ed agli interventi legislativi successivamente intervenuti nonché in ragione della comunicazione effettuata in Gazzetta Ufficiale;

b)rigettando ogni domanda attorea di condanna della Banca alla restituzione delle somme ritenute dovute anche a tale titolo, perché infondata in fatto e in diritto e, in ogni caso, perché prescritta;

c)dichiarando l'inattendibilità delle risultanze della CTU contabile svolta durante il giudizio di primo

grado e, per l'effetto, disponendo una nuova CTU contabile e/o integrazione della perizia del CTU Dott.ssa (omissis), al fine di rideterminare i rapporti di dare/avere secondo il principio della capitalizzazione trimestrale ovvero, in

d) nella denegata ipotesi di esclusione della capitalizzazione trimestrale, con applicazione della capitalizzazione annuale;

e) disporre che il ricalcolo venga effettuato al tasso convenzionale risultante dai contratti e dai documenti agli atti, considerando dovute alla Banca la commissione di massimo scoperto, tenendo conto altresì dei giorni di valuta;

f) effettuare il riconteggio tenendo conto del saldo risultante dal primo estratto conto disponibile;

g) in assenza di tasso convenzionale applicarsi il tasso previsto dall'art. 117 TUB, elaborando anche l'ipotesi che quest'ultimo venga individuato nel tasso massimo per gli interessi a credito della banca e in quello minimo per gli interessi a credito della correntista, come stabilito dall'ordinanza 22.03.2011 della Corte d'Appello di Milano - Doc. 18 già dimesso); - disporre che il ricalcolo venga effettuato imputando i versamenti ai sensi dell'art. 1194 C.C.;

h) In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree e di mancata rimessione in istruttoria del presente giudizio secondo i termini sopra indicati, si chiede sin d'ora che l'ammontare degli asseriti illegittimi addebiti sia limitato al minor importo quantificato dal CTU tra le varie ipotesi formulate.

i) 2. Rigettarsi ogni istanza istruttoria ex adverso formulata;

j) In ogni caso

k) Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma della Sentenza del Tribunale di Padova n. xxxxx/2017, pubblicata il 19.10.2017, RG. xxxxx/2014, G.I. Dott.ssa Lolli, accogliere ogni domanda svolta dalla Banca nel giudizio di primo grado siccome rassegnate in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del primo grado di giudizio.

l) IN OGNI CASO:

Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado e con refusione delle spese di CTU.

Salvis iuribus.

Si dichiara di non accettare il contraddittorio in ordine a domande nuove e/o diverse

la **BANCA** ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, in subordine, dell'art. 348 bis c.p.c.;

in ogni caso, rigettarsi l'appello della **BANCA** per totale infondatezza;

in ogni caso, con la condanna della parte appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO

Con atto di citazione, notificato in data 21 marzo 2014, la **SOCIETA' CLIENTE** conveniva in giudizio la **BANCA**, esponendo di avere acceso presso la predetta Banca, in data 1° gennaio 1996, i contratti di conto corrente n. xxxx e n. xxxxxx e di aver attinto significativamente, nel corso del rapporto, ad affidamenti per scoperto di conto con conseguente addebito di interessi passivi. Rilevato dall'esame degli estratti conto un sovraccarico di interessi, commissioni e costi aveva proceduto con formali richieste di diffida per ottenere il rimborso delle somme illegittimamente addebitate, richieste alle quali, tuttavia, la Banca aveva risposto con un riscontro del tutto generico ed evasivo.

La **SOCIETA' CLIENTE** aveva quindi incaricato un commercialista per la redazione di una perizia econometrica sul conto corrente n. xxxx; all'esito di tale perizia risultavano illegittimamente addebitati, per il periodo dal 1° giugno 1996 al 30 settembre 2010, euro 138.352,40 per capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed euro 75.617,07 per interessi usurari; inviata la perizia alla Banca la società aveva quindi esperito un tentativo di mediazione avanti la Camera di Mediazione privata di Padova.

A seguito della mancata comparizione della Banca, l'attrice aveva incaricato lo stesso commercialista di redigere una seconda perizia, sul conto xxxxxx, dalla quale era emerso, per il periodo dal 1° giugno 1996 al 31 dicembre 2008 l'addebito di euro 66.098,42 per capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e di euro 46.465,64 per interessi usurari.

La **SOCIETA' CLIENTE** attivava un'ulteriore procedura di mediazione avanti l'Associazione Conciliatori del **OMISSIS** — Organismo di Conciliazione con ad oggetto la richiesta di restituzione di

quanto risultava essere stato indebitamente trattenuto su entrambi i conti correnti.

L'esito negativo anche di questa seconda mediazione determinava pertanto la società ad agire in giudizio affinché fosse dichiarata, relativamente ai contratti di conto corrente bancario n. xxxxxx e n. xxxxxx, la nullità e l'inefficacia delle clausole e pattuizioni relative agli interessi anatocistici ed all'applicazione di interessi, commissioni e costi al di sopra della soglia di usura ex art. 1815, co. 2 c.c.; affinché fosse determinato l'ammontare delle somme indebitamente addebitate e trattenute a tale titolo sul conto corrente n. xxxxxx per il periodo dal 1.01.1996 al 31.12.2008 e sul conto n. xxxxx per il periodo dal 1.01.1996 al 30.09.2010; affinché la Banca fosse condannata alla restituzione dell'indebitato, con interessi e rivalutazione monetaria, alla rifusione delle spese di lite ed altresì ex art. 8 d.lgs. 28/2010 al versamento allo Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

In via istruttoria, chiedeva che fosse ordinato alla Banca, ex art. 210 c.p.c., di produrre la documentazione relativa ai conti correnti in questione e in particolare il contratto di apertura di credito, le successive modifiche e un rendiconto completo del capitale erogato e delle remunerazioni, competenze e dei guadagni realizzati dalla Banca nel periodo considerato; chiedeva poi che fosse disposta una consulenza tecnica d'ufficio contabile per la rilevazione e quantificazione delle competenze complessive addebitate dalla Banca, con specificazione degli interessi anatocistici e degli interessi oltre soglia.

Si costituiva in giudizio la **BANCA** contestando quanto esposto dall'attrice e chiedendo, in via pregiudiziale, che fosse accertata e dichiarata la sua carenza di legittimazione passiva rispetto al contratto di conto corrente bancario n. xxxxxx in quanto intrattenuto dall'attrice con la **OMISSIS S.p.A.** e migrato successivamente in **BANCA** e che, quindi, fosse dichiarata l'inammissibilità e/o improcedibilità, anche ai sensi dell'art. 58 TUB, di tutte le domane proposte in riferimento a tale conto corrente; in via preliminare, che fosse accertata e dichiarata la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 163 n.3 e 4 e 164, co. 4, c.p.c.; che fosse accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione di ogni diritto e/o azione e/o pretesa restitutoria e/o di rideterminazione del rapporto con riferimento ai rapporti oggetto del presente giudizio, per tutte le operazioni compiute anteriormente al 3 ottobre 2002 o gli indebiti effettuati anteriormente a tale data e per l'effetto respingere le domande attoree; nel merito, che fossero rigettate tutte le domande attoree formulate.

In via istruttoria, parte convenuta chiedeva che fosse rigettata l'istanza di espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, perché inammissibile, avente carattere esplorativo e finalizzata al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico dell'attrice; che fosse, infine, rigettata l'istanza di ordine di esibizione poiché diretto a supplire ad un onere di produzione e perché generico ed irrilevante.

La causa, istruita in via documentale e mediante consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile, veniva decisa dal Tribunale di Padova con la sentenza n. 2433/2017, che, dichiarato il difetto di legittimazione passiva di **BANCA** in relazione al conto corrente n. xxxxx, condannava la Banca convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 53.136,38, oltre interessi legali, per illegittimi addebiti sul conto n. xxxxxx, oltre alle spese di lite.

Avverso tale sentenza ha proposto appello la **BANCA** chiedendo in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione provvisoria di ai sensi degli artt. 283 e 351 c.c.; nel merito, la riformata della sentenza impugnata, sulla base dei motivi proposti.

Si è costituita **SOCIETA' CLIENTE** eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, in subordine, dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito il rigetto del gravame in quanto infondato, con conseguente condanna di parte appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio.

L'istanza di inibitoria trattata anticipatamente rispetto alla prima udienza è stata accolta con ordinanza dell'11 gennaio 2017.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16 settembre 2021, svoltasi con modalità scritta come consentito dall'art 221, comma 4, D.L. 34/2020 convertito in legge 77/2020 e l'art.6, comma 1, D.L. n.44/21, convertito in legge n.76/2021, in considerazione dell'emergenza sanitaria per Covid-19, sulle conclusioni precisate dalle parti come sopra trascritte concessi i termini per il deposito di conclusionali e repliche.

In diritto

Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello

L'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata ex art. 348 bis c.p.c. dalla difesa delle attrici e richiamata in sede di precisazione delle conclusioni deve ritenersi preclusa dall'ulteriore svolgimento del processo di appello, sancendo l'art. 348 ter c.p.c. che l'ordinanza di inammissibilità deve essere adottata "prima di procedere alla trattazione" e, dunque, non oltre l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. (cfr. Cass. 14696/2016).

Va altresì disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c..

Ed infatti alla luce dell'intervento interpretativo della Suprema Corte avviato dalle Sezioni Unite con la pronuncia n.27199/2017, poi confermato nelle pronunce successive dalle sezioni semplici (v. in particolare Cass. 13525/2018 e Cass. 7675/2019), può dirsi che nella fattispecie l'appello supera la soglia della specificità, avendo l'appellante individuato i punti della decisione reputati ingiusti, precisandone il presupposto fattuale e la sussunzione giuridica, mettendo così il Giudice d'appello in condizione di cogliere natura, portata e senso delle critiche mosse.

Primo motivo

Con il primo motivo d'appello, la **BANCA** lamenta l'inattendibilità e l'invalidità della CTU contabile svolta durante il giudizio di primo grado, essendo stato utilizzato un metodo alternativo rispetto a quello analitico; l'appellante censura la seguente parte di sentenza:

"Il quesito sottoposto alla CTU dott.ssa **OMISSIS** riguarda i conteggi relativi all'illegittimo anatocismo e alla verifica del rispetto della soglia usuraria. Alla CTU è stato proposto un quesito alternativo per la verifica dell'usura, in un caso tenendo conto dell'effetto anatocistico (depurando i numeri banca) e in un caso senza tenerne conto (non depurando i numeri banca).

Per i motivi sopra esposti, cioè l'applicazione illegittima dell'anatocismo, i numeri banca vanno depurati dall'effetto anatocistico.

Sempre con riguardo all'effetto anatocistico, il CTP dell'attrice ha chiesto che fossero depurate anche le voci di addebito che derivavano da conti diversi. Giustamente la CTU non ha aderito alla richiesta, atteso che altri conti, la cui esistenza non è stata nemmeno dedotta, non sono oggetto della presente causa.

Per il resto le osservazioni delle parti erano prevalentemente dirette a superare le richieste del quesito, e correttamente la CTU non vi ha dato corso.

Secondo i criteri già espressi nei paragrafi precedenti, la banca ha effettuato illegittimi addebiti alla cliente per l'importo di euro 53.136,38 per interessi anatocistici e usurari.

La CTU ha evidenziato che il conto è stato chiuso a zero e pertanto il saldo così rideterminato deve essere considerato a favore del cliente.

In comparsa conclusionale la banca ha lungamente lamentato il fatto che nei trimestri in cui mancavano documenti la CTU ha utilizzato il c.d. metodo sintentico, che essa ritiene inaffidabile.

Va innanzi tutto evidenziato che l'inaffidabilità del metodo sintetico non è stata oggetto di osservazioni da parte del CTP della banca.

In secondo luogo alla CTU è stato espressamente chiesto, in caso di carenza documentale, di scegliere la soluzione meno favorevole al cliente.

La CTU, con riguardo all'anno 2001, per il quale non presente alcun documento, non ha semplicemente calcolato somme indebite.

Per i trimestri in cui erano presenti solo gli scalari si è avvalsa della soluzione meno favorevole al cliente, così rispettando il principio dell'onere della prova. La banca ha poi chiesto, sia tramite il suo CTP sia in sede di conclusioni, che il calcolo sul superamento della soglia di usura fosse fatto seguendo le istruzioni della Banca

d'Italia. Per i motivi indicati nel paragrafo "usura" non si ritiene di accogliere tale richiesta istruttoria." L'appellante lamenta che, a causa della mancata produzione in giudizio della sequenza completa degli estratti conto, il CTU si sia determinato — di sua iniziativa — all'utilizzo di un metodo alternativo rispetto a quello analitico, basandosi solo su prospetti di riepilogo trimestrali. Si duole, quindi, che le scritture di raccordo utilizzate siano "virtuali" e, conseguentemente, non aderenti alla realtà del conto, essendo mere ipotesi di adattamento per tentare di porre rimedio a carenze documentali imputabili esclusivamente alla parte attrice, che era invece onerata di produrre in giudizio la documentazione necessaria a provare la fondatezza della domanda proposta.

L'appellante contesta, quindi, la fondatezza della pretesa restitutoria, in quanto l'esistenza del credito è il risultato di una consulenza viziata ed inattendibile.

Il motivo è fondato.

Rileva il Collegio che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebitato è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione (cfr. Cass. Sez. 1, ord. n.30822 del 28 novembre 2018, v. anche Cass. sez. VI, sent. n. 24948 del 23 ottobre 2017); né il correntista può invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione. (Cassazione civile sez. VI, 13 dicembre 2019, n.33009).

E' pur vero che il correntista, attore in ripetizione, può limitarsi ad indicare l'esistenza di versamenti indebiti e chiederne la restituzione in riferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato senza necessità di indicare le singole poste (così, Cass. 11543/19), tuttavia, è onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione (Cass. 30822/18 cit.; 24948/17).

Solo la produzione degli estratti conto, a partire dalla data di apertura del contratto di conto corrente sino alla data della domanda o di chiusura del conto, consente di pervenire - attraverso l'integrale ricostruzione dei rapporti di dare avere tra le parti e con la corretta applicazione del tasso di interesse - alla esatta determinazione dell'eventuale credito del correntista e alla quantificazione degli importi da espungere sul conto.

Per la determinazione del saldo del conto non sono sufficienti gli estratti conto scalari in quanto essi rappresentano soltanto i conteggi degli interessi attivi e passivi ma non consentono, di per sé, di individuare le operazioni che hanno determinato le annotazioni degli interessi e di ricostruire, in siffatto modo, esattamente tutti i movimenti effettuati nell'arco del tempo.

Anche di recente questa Corte ha avuto modo di precisare che la "mancanza degli estratti conto non consente di verificare se gli interessi del trimestre precedente siano stati effettivamente addebitati e capitalizzati nel successivo trimestre ovvero se siano stati per qualche ragione stornati, così come preclude di appurare se vi siano stati dei pagamenti da parte del cliente delle somme dovute a titolo di interessi, con la conseguenza che non avrebbero più prodotto a loro volta interessi. La produzione degli estratti "scalari" non consente nemmeno di accertare se nei periodi successivi ad ogni liquidazione trimestrale il saldo contabile sia ritornato attivo, magari anche per un solo giorno, sì da interrompere il flusso anatocistico". Del resto, il correntista che agisce giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo deve farsi carico della produzione dell'intera serie degli estratti conto (Cass. 7 maggio 2015, n. 9201; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948); con tale produzione, difatti, esso assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi (da ultimo Cass. n.11543/19)." (cfr. sentenza n.405/2021, richiamata anche dalla n.2057/2021).

Nel caso di specie le carenze documentali sono macroscopiche, non avendo parte attrice prodotto, in relazione agli anni 1998, 1999 e 2000, gli estratti conto di gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre, novembre e tutti gli estratti conto dell'anno 2001. Rilevata tale mancanza il CTU ha, ciò nonostante, proseguito nelle operazioni peritali, senza rivolgersi al Giudice ed affidandosi agli estratti conto scalari trimestrali "se allegati agli atti". Della approssimazione della metodologia seguita dà atto lo stesso

CTU là dove evidenzia che "poiché nell'estratto conto scalari non vengono indicati la descrizione e la data effettiva dell'operazione ma solo i saldi con le valute, la scrivente ha imputato nel foglio di calcolo i movimenti con descrizione "da scalare" facendo coincidere la data della valuta con la data dell'operazione non essendo ricavabile in nessun altro modo. Per l'anno 2001, in assenza di qualsiasi documento (estratto conto e/o scalare), la scrivente non è stata in grado di determinare il costo del denaro

addebitato dalla banca. L'anno 2001 non è stato quindi in alcun modo oggetto di indagine e non sono state prese in considerazione le operazioni con valuta "2001" per il calcolo del costo del denaro; per dare continuità al saldo del conto e poter successivamente riconteggiare le competenze addebitate, è stato ripreso il saldo come risultante dall'estratto conto scalare al 1° gennaio 2002" (v. pag. 5 dell'elaborato peritale).

È irrilevante la circostanza che il CTP della Banca non abbia espressamente rilevato l'insufficienza della documentazione agli atti al fine dell'espletamento della consulenza tecnica, considerato che le critiche svolte dal predetto nelle osservazioni alla "bozza" peritale sono di portata omnicomprensiva, risolvendosi in censure rispetto a tutti i profili trattati, ed essendo relative, come indicato in premessa alle osservazioni stesse, ai "conteggi svolti ed alla metodologia seguita".

In ogni caso vale osservare che la Banca si è tempestivamente opposta all'espletamento della c.t.u. contabile "perché inammissibile, avente carattere meramente esplorativo e finalizzata a supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della stessa", rilevando, all'esito della stessa, negli scritti conclusivi che "il mancato assolvimento dell'onere di allegazione e di prova e, dunque, la mancata produzione in giudizio da parte attrice di tutta la sequenza degli estratti conto, ha indotto il CTU ad utilizzare un metodo alternativo rispetto a quello analitico che, tuttavia, non può ritenersi in alcun modo idoneo a fornire dei risultati attendibili".

In definitiva nella fattispecie la rideterminazione del saldo del conto non è avvenuta attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, rendendo incerta ed inattendibile la ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, come raccomandato dalla giurisprudenza.

Per effetto dell'accoglimento del primo motivo le ulteriori questioni, oggetto dei successivi motivi di appello (relativi al parziale rigetto dell'eccezione di prescrizione, all'erronea valutazione in punto anatocismo, all'ingiusto rilievo di profili di usurarietà nei tassi di interesse) risultano assorbite, con conseguente accoglimento del gravame.

In ragione della soccombenza l'attrice va condannata, per entrambi i gradi del giudizio, al pagamento delle spese di lite.

Le spese di lite vanno liquidate tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento e delle fasi effettivamente svolte (in primo grado studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale; nel presente grado studio, introduttiva e decisionale).

P. Q. M.

La Corte d'appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. in accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza n. xxxxx/2017 emessa dal Tribunale di Padova, rigetta le domande proposte da **SOCIETA' CLIENTE**;
condanna **SOCIETA' CLIENTE** a rifondere a **BANCA s.p.a.** le spese di lite che liquida, quanto al primo grado in euro 13.430,00 per compensi; quanto al secondo grado in euro 1.165,00 per anticipazioni ed euro 9.515,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge
Venezia, 26 gennaio 2022

Il Presidente

Dott. Domenico Tagliatela

Il Consigliere estensore

Dott.ssa

Gabriella Zanon

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS